

La libertà religiosa in Russia come problema europeo

GERMANA CAROBENE

UNIVERSITA' FEDERICO II, NAPOLI

SOMMARIO: 1. Il fondamento etico-giuridico della libertà religiosa nel contesto europeo; 2. La particolare evoluzione dei rapporti potere politico-fenomeno religioso nella recente storia russa; 3. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Chiesa di Scientology; 4. Le problematiche di identificazione di una confessione religiosa; 5. Considerazioni conclusive. La nuova libertà di coscienza delle società democratiche.

PAROLE CHIAVE: libertà religiosa; Corte Europea diritti dell'Uomo; Russia; Scientology

1. Il fondamento etico-giuridico della libertà religiosa nel contesto europeo

Il concetto di libertà - uno dei più importanti, se non *il* più importante del linguaggio politico, della filosofia e dell'etica - è strettamente collegato ai rapporti tra individui o gruppi sociali e i *poteri*, in particolare quello dello Stato. L' *universalizzazione* dei diritti dell'uomo e l'ampio dibattito, soprattutto giuridico, sulla possibilità di una loro effettiva tutela, ha proposto alla dottrina una questione pregiudiziale: la definizione esatta delle libertà che si vogliono garantire.

E' noto che i diritti umani fondamentali sono, a livello di categoria, una recente *scoperta* giuridica e una funzione particolare esercita, all'interno degli stessi, la libertà di religione: essa indica tutto ciò che è riferito al trascendente e all'intima coscienza individuale. Lo studio di questo concetto, storico-filosofico prima ancora che giuridico, ha impegnato numerosissime discussioni dottrinarie, mai sopite, data l'eterogeneità delle formule definitorie, dei diritti a esso strettamente dipendenti, dei problemi del collegamento con le coordinate spazio-temporali che la sua analisi comporta, del diverso atteggiamento assunto dalle *grandi* religioni e del mutato assetto culturale che i *nuovi movimenti religiosi* hanno imposto¹.

¹ Cfr. *Résolution du Parlement Européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne*, A5- 0223, 2001, in www.unadfi.otg/actio_etat, in particol- par. n. 49, la Raccomandazione agli Stati membri

Attualmente le nuove fenomenologie del religioso, in contesti politici di tipo democratico, impongono un ulteriore ripensamento dell'etica laica nello Stato moderno, in cui la considerazione delle singole identità religiose deve essere garantita dalla loro piena partecipazione alla vita sociale e politica, con l'unica valutazione del rispetto dei loro valori ai principi fondamentali e inderogabili della società stessa.

Nell'attuale diritto europeo, superata la fase del passaggio dalla c.d. prima generazione dei diritti umani, modellati sul paradigma dei diritti individuali e strutturati sulla base della contrapposizione soggetto - pubblici poteri, si assiste a una fase di espansione e dilatazione delle aspettative di tutela, collegata a una percezione dell'inadeguatezza dei tradizionali strumenti di formulazione giuridica. L'evoluzione della comunità sovranazionale, "europea" impone, quindi, un ripensamento delle tradizionali dinamiche cittadini - Stato, soprattutto con riferimento al delicato settore delle libertà fondamentali dell'individuo².

La dottrina dei diritti dell'uomo, sviluppata in senso compiuto, ha il carattere "sovversivo" di una rivoluzione nelle relazioni internazionali perché comporta il rovesciamento del dogma della sovranità statale. *In primis* della concezione tradizionale del diritto internazionale, come rapporti tra ordinamenti sovrani e ancora, della c.d. salvaguardia della *domestic jurisdiction*. L'attivazione di strumenti di controllo, giurisdizionali o politici, mina, infatti, la posizione di uno Stato poiché i diritti umani possono essere rivendicati sulla scena mondiale indipendentemente dal rapporto con il proprio Stato di appartenenza. Si è attuato il passaggio dalla garanzia *dentro* lo Stato a

si è concentrata sugli aspetti fisici e psicologici della persona, in particolare attraverso un'attenta informazione e attività di sensibilizzazione, ma soprattutto attraverso disposizioni giuridiche, fiscali e penali in grado di prevenire la condotta illegale di sette. Cfr. *Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates*, J. NEILS, C. SÄGESSER, J.P. SCHREIBER (ed.), Peter Lang, Oxford, 2017. Cfr. anche M. INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette" in Europa occidentale, 1996-1999*, in *Quad.dir.pol. eccl.*, 1999, 2, pp. 397-421.

² Cfr. M. T. BITSCH, *Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours*, Bruxelles, 1999; *The European Union and Human Rights*, ed. by N. NEUWAHL, A. ROSAS, Nijhoff, The Hague-Boston-London, 1995; *The European Union and Human Rights*, ed. by P. ALSTON, Oxford, 1999; J.H.H. WEILER, *I diritti umani nello spazio giuridico europeo*, in B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, J. H. H. WEILER, *L'Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 346 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La tutela della libertà di religione nell'Unione Europea*, in *Iglesias, confessiones y comunidades religiosas en la Unión Europea*, Bilbao, 1999, p.69 ss.; ID., *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2000, p.162 ss.; V. MARANO, *Unione Europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Dir.Eccl.*, 3, 2001, pp. 862- 904.

quella *contro* lo Stato.

E' noto che il sistema europeo dei diritti dell'uomo si è costruito con la codificazione della Convenzione Europea, il cui art. 9 è specificamente dettato a tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione ed è effettivamente garantito attraverso il diritto concesso ai singoli e ai gruppi di adire un organismo giurisdizionale, autonomo e indipendente, quale la Corte Europea, per lamentare violazioni degli stessi. Tutta la dinamica delle libertà fondamentali si fonda, infatti, sull'effettività dei sistemi di garanzie. Ciò comporta la necessità di una tutela concreta dei diritti solennemente ricondotti in capo ai singoli, anche attraverso il riconoscimento delle entità collettive/formazioni sociali in cui l'individuo decida di realizzare i suoi diritti di libertà. La mancata tutela delle stesse diventa, in tal senso, un problema collettivo che coinvolge non solo il singolo Paese interessato, ma chiama in causa i sistemi democratici di tutti gli Stati europei. Ed è per questo motivo che risultano particolarmente interessanti gli interventi della Corte Europea in tema di discriminazioni, dovute al mancato riconoscimento dello *status* di organizzazioni religiose che, purtroppo e con una certa frequenza, sono state pronunciate negli ultimi anni contro la Russia nei casi che hanno interessato Scientology e i Testimoni di Geova.

2. La particolare evoluzione dei rapporti potere politico-fenomeno religioso nella recente storia russa

E' interessante sottolineare che la storia russa dell'ultimo secolo ha evidenziato un approccio particolare al fenomeno religioso, in senso profondamente diverso rispetto ai contesti dei vari Stati europei.

La costituzione dello Stato sovietico ha portato nel 1918, infatti, alla promulgazione di un decreto sulla separazione della Chiesa dallo Stato che ha riconosciuto a tutti i cittadini la libertà di coscienza, intesa sia come facoltà di professare una fede religiosa ma soprattutto di non professarne affatto e di fare propaganda ateistica. Ha avuto così inizio un periodo particolarmente difficile che ha portato a molteplici tentativi di separazione

delle varie Chiese, favoriti dal governo del Soviet che, nella divisione delle Chiese ortodosse, intravedeva la possibilità di annientare la Chiesa Patriarcale.

La Costituzione del 1977, inoltre, stabilendo l'obbligo del rispetto delle 'norme di convivenza socialista', aveva trasformato "il diritto all'ateismo in un dovere del *bonus civis* sovietico, nel senso che questo deve attivamente contribuire a curare i credenti dalla malattia della fede religiosa"³. L'identificazione totale dello Stato con il partito comunista aveva, infatti, trasformato l'ideologia marxista facendole assumere i caratteri di una *Weltanschauung*, che condizionava profondamente ogni settore della vita individuale.

L'adesione a nuovi modelli legislativi, in tema di libertà di coscienza, si è avviata soltanto dopo l'apertura politica voluta da Gorbaciov, nella fase della *perestrojka*, che ha portato all'approvazione di una legge, quella del 1990, che ha garantito la perfetta uguaglianza di tutte le confessioni e il pieno esercizio del diritto di libertà di coscienza⁴. Essa ha, quindi, rappresentato una sorta di rivoluzione copernicana, comportando il superamento dell'equazione Stato=partito= divinità e a un completo stravolgimento semantico⁵.

In Russia, tuttavia, la fase successiva del c.d. 'risveglio religioso' non ha portato grandi mutamenti, soprattutto per il particolare equilibrio dato dalla Chiesa ortodossa,

³ Cfr. art. 59 della stessa: "l'esercizio dei doveri e delle libertà è inseparabile dall'assolvimento dei doveri del cittadino. Il cittadino dell'URSS ha l'obbligo di rispettare la Costituzione dell'URSS, le leggi sovietiche e le norme della convivenza socialista". Cfr., *inter alia*, N. BERDJAIEV, *Le fonti e il significato del comunismo russo*, La casa di Matriona, Milano, 1976; Cfr. C. CARDIA, *Libertà religiosa, marxismo, comunismo reale*, in *Coscienza e libertà*, I-II sem. 1990, pp. 129-139 il quale sottolinea che tale ideologia è stata trasformata "in una concezione totalitaria che, escludendo le altre, poteva generare ogni cosa: negazione dei diritti umani; emarginazione e discriminazione dei credenti; e poi, nei periodi più bui della storia sovietica, anche persecuzione e repressione" (p. 138).

⁴ Cfr. G. CAROBENE, *La recente legge sovietica sulla libertà di coscienza e organizzazioni religiose*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, 2-3, pp. 428-452, che contiene in appendice il testo della legge del 1990. Tale testo è anche in G. BARBERINI, *La legge sulla libertà religiosa in Unione Sovietica*, in *Aggiornamenti sociali*, 5, 1991, pp. 383-392, preceduta da un commento alla stessa, pp. 377-382.

⁵ Cf. J. P. WILLAIME, *Sociologia delle religioni*, Il Mulino, Bologna, 1996. Per l'a. "dichiarando che la miseria religiosa è, da un lato, espressione della miseria reale e, dall'altro, la protesta contro di essa, Marx aveva comunque riconosciuto la dimensione protestataria della religione ma, considerandola come la 'felicità illusoria del popolo', non l'ha mai presa sul serio e ha negato che, in certe circostanze, potesse contribuire alla 'felicità reale' del popolo". Ciò è dovuto, secondo l'a. ai presupposti filosofici che appesantiscono l'analisi marxiana, "infatti, considerando la religione come una realtà sovrastrutturale che ha scarsa autonomia in rapporto alla base materiale della vita sociale, Marx non ha pensato il religioso come sistema simbolico autonomo... ne consegue un ridimensionamento del fatto religioso" (p. 12).

all'interno della compagine politica e sociale⁶. Il principio di laicità, solennemente richiamato nell'art. 14 dell'attuale Costituzione del 1993 non è stato, infatti, mai messo in discussione, così come l'ideale della separazione Stato – Chiesa. L'implosione dell'ideologia comunista non ha più consentito, tuttavia, di identificare tale ultimo concetto nell'esclusione dei fenomeni religiosi dalla vita sociale del Paese, ma come corretto principio di neutralità/indifferenza del potere politico nei confronti di un diritto individuale del cittadino.

L'ultima legge, approvata dalla Duma, il Parlamento russo, nel 1997, al contrario, ha riportato la tutela della libertà religiosa al periodo della sottomissione della Chiesa al potere temporale⁷. In essa, infatti, è stato affermato che possono essere definite associazioni 'russe' solo quelle che avevano assunto veste legale sul territorio da almeno cinquanta anni – cioè durante la dittatura di Stalin⁸, in un periodo in cui la stessa sopravvivenza delle chiese era legata all'accettazione della clandestinità. Si è inoltre

⁶ Nel suo Preambolo, infatti, si legge: "riconoscendo lo speciale contributo dell'ortodossia alla storia della Russia e alla formazione e allo sviluppo della spiritualità e della cultura russe". Tale affermazione non sembra completamente mitigata da quella immediatamente successiva: "nel rispetto del cristianesimo, dell'islam, del buddhismo, dell'ebraismo e delle altre religioni e culti che costituiscono una parte ineliminabile del patrimonio storico del popolo russo". La legislazione del 1990 non ha limitato le restrizioni alle organizzazioni religiose straniere o ai culti più recenti.

⁷ La legge sulle organizzazioni religiose del 19 sett. 1997 è stata pubblicata in *Il Regno – documenti*, n. 19, a. XLII, n. 802, 1 nov. 1997. Cf. T. SINURAYA, *Constitutional Foundation of the Religious Freedom in Russia vs Registration of Religious Associations under the Law of 1997*, in *European Journal for Church and State Research*, 1999, vol. 6, pp. 247-264. Cf. A. KRASSKOV, *Sconfitta della libertà e dell'ortodossia*, in *Il Regno – attualità*, 18, a. XLII, n.801, 15 oct. 1997, pp. 538-539 il quale la definisce "un'autentica 'legge truffa' il cui scopo principale consiste nel porre la vita religiosa nel paese sotto il controllo rigoroso da parte dei funzionari in stragrande maggioranza atei che decidevano le sorti dei credenti durante il periodo sovietico". Essa, comunque, statuisce all'art. 4 che "la Federazione Russa è uno stato laico" e "nessuna religione può essere definita di stato... Le associazioni religiose sono separate dallo stato e sono uguali davanti alla legge". Anche LEV SIMKIN, *Chiesa e Stato in Russia*, in *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, a cura di SILVIO FERRARI, W. COLE DURHAM jr., ELISABETH A. SEWELL, in particul. p. 355 ss. il quale sottolinea come tale legge viola "i diritti dei credenti che non appartengono alla Chiesa ortodossa russa e contiene delle disposizioni discriminatorie nei confronti delle minoranze religiose" (p. 356). Le limitazioni poste al libero esercizio della libertà religiosa, così come delinate nell'art. 3.2 -protezione della Costituzione, moralità, salute, diritti e interessi giuridici altrui, garanzia della difesa e sicurezza dello Stato- risultano, inoltre eccessivi rispetto alle previsioni della seconda parte dell'art.9 della Convenzione Europea.

⁸ L'art. 8.5 della legge sancisce che "un'organizzazione religiosa centrale, la cui struttura sia stata attiva nel territorio della Federazione Russa, essendo legalmente riconosciuta, per non meno di cinquanta anni, al momento in cui presenta all'organo competente della registrazione la domanda per la registrazione statale, ha il diritto di usare nella propria denominazione le parole 'Russia', 'russo', e parole da queste derivate".

stabilito che il diritto di costituzione di una comunità per motivi religiosi è legato alla presenza fisica dei credenti sul territorio e così un gruppo formatosi in un certo ambito territoriale non può svolgere, al di fuori dello stesso, la sua opera di missione. Un'associazione straniera ha il diritto di avere una propria rappresentanza ma non potrà svolgere alcun tipo di attività religiosa. Le associazioni locali, a qualsiasi religione appartengano, devono attestare la loro presenza sul territorio da almeno quindici anni⁹. In mancanza di tale riconoscimento non possono svolgere nessun tipo di attività e, se non ottengono una nuova registrazione, sono destinate a essere "liquidate per via penale"¹⁰.

L'approvazione di questa legge, e l'avallo da parte delle più alte gerarchie della Chiesa ortodossa, ha evidenziato, dunque, la volontà della stessa di porsi in posizione di supremazia rispetto a tutte le altre confessioni esistenti nel Paese che, dopo il crollo del regime, avevano acquistato maggiore forza di penetrazione, senza preoccuparsi, tuttavia, della situazione di asservimento al potere temporale che ne deriva e che porta il ruolo della Chiesa indietro di secoli nella storia. Risultano, infatti, fortemente limitati i diritti degli ortodossi che non riconoscono il Patriarcato di Mosca, dei cristiani non ortodossi e degli appartenenti alle 'nuove confessioni religiose'.

Detta legge ha assicurato, dunque e in forma evidente, innumerevoli vantaggi al Patriarcato di Mosca, desideroso di rinsaldare i legami con il potere politico, rafforzando la

⁹ L'art. 8.5 della legge sancisce che "un'organizzazione religiosa centrale, la cui struttura sia stata attiva nel territorio della Federazione Russa, essendo legalmente riconosciuta, per non meno di cinquanta anni, al momento in cui presenta all'organo competente della registrazione la domanda per la registrazione statale, ha il diritto di usare nella propria denominazione le parole 'Russia', 'russo', e parole da queste derivate". Per la costituzione di organizzazioni religiose locali è necessario che il gruppo religioso risulti esistente "nel territorio per non meno di quindici anni" oppure faccia parte di un'organizzazione religiosa centrale: art. 9.1. Sul punto è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che nel 1999 pur non dichiarando formalmente l'incostituzionalità dell'art. 27 ha riconosciuto la possibilità di registrazione prescindendo da tale requisito temporale e ha riconosciuto lo status di organizzazione religiosa anche a quelle strutture locali non facenti parte di un'organizzazione centrale e attive da meno di quindici anni, purché registrate prima del 1997. Questo per evitare alle stesse l'obbligo di registrazione annuale previsto dalla legge: cfr. L. SIMKIN, *Chiesa e Stato...cit.*, in particol. p. 362 ss.

¹⁰ Art. 26 della legge. Una successiva legge federale del 25 luglio 2002 ha, inoltre, stabilito altre ipotesi in cui l'autorità giudiziaria può imporre lo scioglimento di un'organizzazione religiosa: violazione della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, l'offesa della moralità pubblica, la minaccia alla salute, tendenze al suicidio, ostacoli all'istruzione e minori, istigazione alla cessione dei beni a favore dell'associazione e limitazione al loro libero allontanamento. Sul punto cfr. LEV SIMKIN, *Chiesa e Stato...cit.*, in particol. pp. 365-366.

propria posizione di predominio ed evitando un'apertura verso le minoranze religiose, diversamente da quanto previsto nel precedente documento legislativo. Ha favorito, inoltre, i rappresentanti del potere che vagheggiavano un'ideologia nazionale unica, in grado di riunire insieme 'ortodossia', 'spirito nazionale', e 'autocrazia', compiendo un pericoloso passo indietro nel tempo.

Dal punto di vista formale, in Russia la libertà religiosa è ancora attualmente in vigore. Vale per le quattro religioni che la legge del 1997 ha definito come «rispettate» (Cristianesimo non ortodosso, Islam, Buddismo e Ebraismo) e per le altre «organizzazioni religiose» che si registrano presso le autorità. Nel Rapporto del 2017 della Commissione USA per la libertà religiosa¹¹, tuttavia, si cita il caso della Russia fra quelli «di particolare preoccupazione», entrando nell'elenco dei Paesi di maggior pericolo per le fedi. Numerosi sono gli interventi giurisprudenziali verso organizzazioni religiose etichettate come settarie e considerate pericolose.

3. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Chiesa di Scientology

Con riferimento alla Chiesa di Scientology, sulla quale vorrei focalizzare il mio breve intervento, la prima sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo è stata una decisione del 2007 che ha avuto origine dal diniego del Dipartimento di Giustizia di registrarla nell'albo degli enti religiosi¹². E' da osservare che tale chiesa era stata registrata originariamente nel 1994 ma, a seguito della modifica della legge del 1990, aveva dovuto depositare una nuova richiesta di registrazione, rifiutata dalle autorità russe.

Il supremo organo europeo, nella sua decisione, si è riferito a una consolidata

¹¹ Cfr. <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf>.

¹² Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, I sezione, *Church of Scientology Moscow v. Russia*, no. 18147/02, 5 Apr. 2007, in *Diritto e Religioni*, 2007, 2, pp. 663 -679. In questa sentenza la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 9 e 11 Conv.: "la Corte rileva che la natura religiosa della ricorrente non è stata contestata a livello nazionale e che è stata ufficialmente riconosciuta come organizzazione religiosa dal 1994" (par.64) Cfr. G. CAROBENE, *L'affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel contesto 'europeo' della libertà di religione*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2008, pp. 774 – 791.

giurisprudenza che ha ribadito, richiamando l'art. 9, che le libertà di pensiero, coscienza e religione costituiscono le fondamenta di una 'società democratica', così come sono intese dalla Convenzione del 1950¹³. La compressione o limitazione di tali fondamentali diritti può essere legittimamente invocata solo nelle ipotesi in cui si tratti di 'strumenti necessari' (così come minutamente delineato dal secondo comma dello stesso). Nel caso *de quo* la Corte ha imposto, tuttavia, e ciò in linea di discontinuità con le proprie precedenti pronunce giurisprudenziali, una più attenta valutazione di tali possibilità di limitazioni e ha emesso un dispositivo che è intervenuto decisamente nella legislazione interna del Paese. In particolare, essa ha stabilito che, nel negare tale iscrizione le autorità moscovite "non avevano agito in buona fede e avevano trascurato il loro dovere di neutralità e imparzialità nei confronti della comunità religiosa del richiedente".

Nel 2009 un'altra importante sentenza, a tutela della libertà di religione è stata emessa dalla Corte Europea, sempre con riferimento alla Chiesa di Scientology, (Kimlya e altri contro la Russia)¹⁴. La Corte ha votato all'unanimità in favore di due gruppi religiosi, ritenendo che avessero il diritto di essere iscritti quali organizzazioni religiose in base alla legge russa del 1997. Tale sentenza ha ribadito che sia questi gruppi, che i fondatori di due Chiese di Scientology (di Surgut e di Nizhnekamsk) godevano della libertà di religione e di associazione, in conformità agli artt. 9 e 11 della Convenzione Europea.

Nel 2015, infine, la Corte Europea ha rigettato l'appello della Federazione Russa (Chiesa di Scientology di San Pietroburgo e altri contro la Russia)¹⁵ che chiedeva di rivedere una precedente sentenza favorevole alla Chiesa di Scientology di San Pietroburgo, del 2014, con la quale era stato confermato che il rifiuto di registrare tale

¹³ "The Court refers to its settled case-law to the effect that, as enshrined in Article 9, freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a "democratic society" within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it» (par. 71).

¹⁴ In questo caso il problema era centrato sul riconoscimento di Scientology come religione: CEDH, Kimlya et al. c. Russie, 1 ott. 2009, par. 32 ma anche X et Church of Scientology c. Suède, 5 mag. 1979 in cui la richiesta è stata dichiarata inammissibile; CEDH, Church of Scientology et 128 de ses fidèles c. Suède, 14 lugl. 1980 in cui la Commissione aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 9 Conv. alla Chiesa di Scientology.

¹⁵ www.legislationline.org/.../ECHR_CASE%20of%20Scientology.

Chiesa rappresentava una violazione degli artt. 9 e 11 della Convenzione. Nel caso *de quo* il governo russo aveva rifiutato di registrare tale gruppo come organizzazione religiosa per la mancata presenza sul territorio nei quindi anni precedenti alla domanda di registrazione, così come richiesto dalla legge del 1997. Tale diniego non è stato ritenuto giustificato dal supremo organo giurisdizionale europeo. Si è stabilito che lo *status* limitativo dei gruppi religiosi, che non sono in grado di registrarsi in base a tale ultima legge, “non ha consentito ai membri di tale gruppo di godere efficacemente del loro diritto alla libertà di religione, rendendo tale diritto illusorio e teorico piuttosto che pratico ed efficace”.

La Corte nel caso *de quo* non ha voluto commentare la natura religiosa o meno di Scientology, pur esplicitamente riconosciuta come confessione nelle sue dichiarazioni precedenti, sempre con riferimento alla Russia. Ciò è nel libero apprezzamento della Corte e nel suo legittimo uso di autocontrollo. Tuttavia, il contesto in cui la decisione è maturata suscita delle perplessità. E' noto, infatti, che gli Stati, soggetti alla giurisdizione della Corte possono considerare la stessa associazione religiosa o meno o, ancora, che un mutamento di opinione nello spazio di pochi anni non richiede motivazione ma ciò rappresenta indubbiamente un punto che merita una più attenta riflessione, perché non riguarda solo la Russia ma coinvolge l'intero sistema europeo di protezione della libertà religiosa. La Corte dichiara che Scientology non può essere considerata una religione perché in Europa non si è ancora formato un "consenso" sulla questione, ma allo stesso tempo riconosce, almeno incidentalmente, che un gruppo di persone, legalmente costituite in associazione e non pericolose, non subire limitazioni di libertà.

Tali interventi giurisprudenziali permettono di sottolineare, ciononostante, che la religione di Scientology e le sue organizzazioni godono degli stessi diritti e tutele delle altre religioni in virtù dei trattati internazionali, che tale Chiesa dovrebbe essere correttamente inquadrata come una comunità religiosa.

4. Le problematiche di identificazione di una confessione religiosa

In tale problematica il profilo sostanziale di rilevante interesse giuridico è legato, *in primis*, alla qualificazione del concetto di ‘confessione religiosa’, cui si ricollegano evidenti e importanti riflessi in ambito giuridico. In considerazione dell'impossibilità di una delimitazione semantica del concetto di religione in modo univoco, è necessario pensare in termini di molteplici tradizioni giuridiche, strutture normative che definiscono un modello e che, proprio perché molteplici, consentono la coesistenza di modelli multipli in nome della tolleranza democratica¹⁶.

La definizione della religione è attualmente un concetto etimologicamente complesso, ampliato e mutevole, rispetto all'ambiente tradizionale associato ad un universo monoculturale. Inoltre ha interessato recentemente il contesto europeo in cui è stato sottolineato, che ogni definizione presuppone la capacità di identificare l'essenza del fenomeno analizzato, vale a dire uno o più elementi che sono al tempo stesso sufficienti e necessari per qualificarla ma, a questo proposito, tutti i tentativi della dottrina giuridica (e non solo legale: basti pensare alla storia e alla sociologia della religione) hanno in gran parte dimostrato l'impossibilità di raggiungere questo risultato in relazione alla definizione della religione. Al riguardo, è stato proposto di cercare un modello paradigmatico per identificare gli elementi che devono essere presenti in ciascun gruppo che intenda qualificarsi come confessione religiosa.

Sono evidenti, tuttavia, le difficoltà di inquadramento del fenomeno religioso dal

¹⁶ Cfr. N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006; M. VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti- Mercato- Religioni*, Giappichelli, Torino, 2002, ha sottolineato che “il modello concorrenziale di approccio comunitario al fenomeno religioso consiste nel negare rilevanza giuridica alla specificità dell'elemento religioso stesso, nel valorizzare il principio di eguaglianza e non discriminazione” (p. 149), evidenziando come in tale schema “il “trattamento” comunitario comporta inevitabilmente la perdita della specificità religiosa e l'assimilazione terminologica e categoriale del fenomeno religioso al fenomeno economico” (p.152). Cfr. anche G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000; V. TOZZI, *Società multiculturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Dir. Eccl.*, 1, 2000, pp. 124-147; W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Il Mulino, Bologna, 1999; P. CAVANA, *Nuove dimensioni della cittadinanza e pluralismo religioso: premesse per uno studio*, in *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, G. DALLA TORRE, F. D'AGOSTINO (eds.), Giappichelli, Torino, 2000, pp. 59-150.

momento che “anziché essere separate da una netta linea di frattura, passibile di essere individuata con sicurezza, le aree del religioso e del non religioso sono unite da un’ampia zona grigia in cui si collocano realtà ... che, senza violare i principi della logica giuridica, possono essere definite religiose o non religiose a seconda delle sfumature interpretative con cui si assume questo termine”¹⁷. Tali strutturazioni risultano particolarmente problematiche e contraddittorie soprattutto nell’ambito di strutture sociali centrate su un concetto di religione essenzialmente tradizionalista, come normalmente si verifica in ambito europeo.

La possibilità di individuare una ‘vera’ religione comporta la necessità di definire aprioristicamente, e definitivamente, i caratteri paradigmatici della stessa per verificare, in una fase successiva, se un determinato movimento possa esservi incluso, operando in sintesi una valutazione dei convincimenti interiori degli appartenenti al gruppo¹⁸.

Tale giudizio di valore evidenzia contemporaneamente la sua indefinibilità – essendo legato a precise coordinate spazio/temporali, a scelte di politica interna - e, contemporaneamente, la sua pericolosa arbitrarietà, comportando un’intrusione incisiva nella sfera intima della coscienza individuale. Nel tentativo di conciliare esigenze

¹⁷ S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. PARLATO – G. B. VARNIER, Giappichelli, Torino, 1995, in particul., p. 30.

¹⁸ Cf. S. FERRARI, *Stato e Chiesa in Italia, on Stato e Chiesa nell’Unione Europea*, G. ROBBERS (ed.), Milano-Baden-Baden, 1996, indica: “credenza in una realtà trascendente (non necessariamente un Dio), capace di dare risposta alle domande fondamentali relative all’esistenza dell’uomo e delle cose, atta a fornire un codice morale ed a generare un coinvolgimento esistenziale dei fedeli che si manifesta (tra l’altro) nel culto e nella presenza di una sia pur minimale organizzazione” (p. 189). Il metodo extravalutativo è caratterizzato dalla ‘inversione dell’onere della prova’, per cui spetta al soggetto competente la dimostrazione che il gruppo non è una confessione, in mancanza della quale rimarrà valida l’autoqualificazione: G. DI COSIMO, *Privilegi per le confessioni religiose*, cit., p. 4244. Anche N. COLAIANNI, *Sul concetto di confessione religiosa*, in *Foro It.*, 1995, parte II, c. 2992, sottolinea che non vi è “nessun dubbio sulla possibilità di controllo dell’autoqualificazione, ma essa è eventuale e avviene in un secondo momento, quello processuale”. L’analisi dell’a. parte da due sentenze su Scientology, di Appello e di Cassazione, rispettivamente del 1993 e del 1995. Sulla giurisprudenza italiana: Corte di Appello di Milano (Procura della Repubblica), 13 luglio 1988, in *Dir.Eccl.*, 1988, p. 590 ss.; Corte di Milano, I, 2 luglio 1991, in *Dir.Eccl.*, 1991, p. 419 ss., con nota di F. FINOCCHIARO, *L’organizzazione di Scientology e i suoi fini*; Corte di Cassazione 9 feb. 1995 e Corte di Appello di Milano 5 nov. 1993, in *Foro it.*, II, 1998, p. 395 ss., con nota di N. COLAIANNI, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di “Scientology”*; Corte di Appello di Milano, 5 oct. 2000, n. 4780, in *Giur.It.*, 2001, p. 1408 con nota di P. COLELLA, *Ancora a proposito di Scientology*. Cfr. anche G. CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di “confessione religiosa”: il caso Scientology*, on *Quad.dir.pol.eccl.*, 1998, p. 816 ss.

contrapposte si è preferito sottolineare la necessità di adottare un meccanismo che consenta di verificare la 'reale natura' del gruppo rispettando la libertà di coscienza delle persone che vi aderiscono, partendo dall' autoqualificazione del movimento, da valutare in maniera relativa, per passare a una necessaria, ma successiva, fase di verifica. E', quindi, di fondamentale importanza associare ad un'analisi di tipo oggettivo una valutazione 'soggettiva', sottolineando anche i caratteri autoreferenziali e di auto qualificazione del gruppo e/o movimento. Soltanto l'utilizzazione del parametro della tolleranza può rendere possibile la comprensione della complessità del concetto, evitando inutili ancoraggi normativi, ma limitandosi all'accettazione delle differenze e del relativismo. È pertanto necessario accettare la multivalenza concettuale del termine e usare il parametro della dottrina del "margine di apprezzamento" o della discrezionalità, così come elaborato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁹.

Questo principio è infatti una dichiarazione dell'imparzialità delle pretese di sovranità statale e delle libertà solennemente enunciate dalla Convenzione. Applicato al nostro settore implica che il concetto di religione dovrebbe assumere la massima espansione all'interno di una società democratica e multiculturale, con i limiti legati al rispetto delle regole imperative, indispensabili dell'ordine pubblico. La qualificazione di un movimento come religioso deve, infatti, essere correttamente valutato alla luce del principio costituzionale della libertà religiosa, tipicamente presente in tutte le società democratiche, che non è un diritto di confine, ma soggetto a limiti molto specifici: le condizioni fondamentali che costituiscono le condizioni necessarie per la realizzazione di una convivenza pacifica degli individui nell'organizzazione sociale, quelli imposti dalla stessa civiltà, i suoi valori essenziali e indispensabili. Il modello liberale non può e non deve sottolineare ai soggetti il "modo giusto", ma deve essere il garante effettivo della libertà concessa ai soggetti, tra libertà formali e determinismo socio-psicologico²⁰.

¹⁹ Cf. Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Intersentia, Antwerpen, 2002.

²⁰ Cfr. D. HERVIEU-LÉGER, *La religion en miettes ou la question des sectes*, Calmaun-Levy, Paris, 2001; S. FERRARI, *Le droit européen en matière religieuse et ses conséquences pour les sectes*, F. CHAMPIONS, M. COHEN (dir.), *Sectes et démocratie*, Seuil, Paris, 1999, p. 369 ss.

5. Considerazioni conclusive. La nuova libertà di coscienza delle società democratiche

In ambito europeo l'European Commission for Democracy through Law, anche nota come Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio di Europa, ha pubblicato nel 2004 le Guidelines for Legislative Reviews of Laws Affecting Religion or Belief che hanno stabilito alcuni punti fermi, non solo nell'elaborazione legislativa ma anche nell'interpretazione del diritto di libertà religiosa nei Paesi europei. In particolare si è sottolineato che gli Stati non dovrebbero sancire legislativamente il termine "religione", soprattutto con riferimento al concetto di Dio/divinità. Si è affermato, inoltre, che la tutela della libertà di religione va di pari passo con la neutralità e l'imparzialità dello Stato, necessarie per una garanzia senza discriminazioni e violazioni arbitrarie della libertà. Ancora, si è fatto riferimento anche alla dimensione plurisoggettiva, sottolineando il ruolo e l'importanza delle organizzazioni collettive e la loro autonomia. In questo senso per gli Stati si pone la necessità di regolare in modo equo gli eventuali procedimenti amministrativi per la registrazione delle stesse.

L'analisi delle diverse giurisprudenze nazionali in ambito europeo evidenzia, tuttavia, le particolari problematiche giuridiche in relazione ad alcuni dei c.d. "nuovi movimenti religiosi", con difficoltà qualificati come 'confessione religiosa' ma anche la necessità, avvertita in forma sempre più pressante, di creazione di un diritto comune, quanto meno a livello europeo ed, almeno, in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo e dei gruppi. In tal senso i recenti interventi della Corte Europea esaminati offrono interessanti spunti di riflessione e aprono la strada a una progressiva compressione della *domestic jurisdiction*, in passato assolutamente impensabili.

Con riferimento al quadro europeo di tutela dei diritti dell'uomo si osserva il progressivo delinearsi di un c.d. 'diritto europeo di religione' che potrebbe trovare il proprio paradigma giuridico di riferimento nell'art. 9 della Convenzione Europea, ripreso,

sia pure parzialmente dall'art. 10 della Carta di Nizza. L'evoluzione legislativa del diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione, che non riproduce il secondo comma - con riferimento alle restrizioni per motivi di ordine pubblico, di salute, di morale pubblica o di protezione degli altrui diritti e libertà e senza, quindi, lasciare al riguardo un margine di apprezzamento agli Stati -, sembrerebbe ampliare il raggio di azione europeo. L'analisi giurisprudenziale aveva per il passato evidenziato un notevole spazio lasciato alla *marge d'appréciation* dei singoli Stati nelle questioni di carattere interno, anche operando valutazioni di carattere storico e/o politico.

Il controlimite posto dall'art. 9.2 alle restrizioni del diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione - l'essere, cioè, quelle «misure necessarie in una società democratica» - ha subito spesso una 'dissolvenza' a favore degli interventi restrittivi degli Stati. Benché le affermazioni di principio vadano nel senso che qualsiasi interferenza deve corrispondere a un pressante interesse sociale e che la nozione "necessaria" non ha la flessibilità di termini quali "desiderabile", "usuale", in concreto la giurisprudenza in passato aveva giustificato restrizioni magari comprensibili sotto il profilo della storia politica degli Stati, ma evidentemente non necessarie, come invece richiesto dalla norma, in una società democratica.

Nei diversi casi contro la Russia i giudici europei non sembrano aver voluto considerare apprezzabili di valutazione di opportunità, né politica né tantomeno giuridica, i rifiuti degli organi interni al riconoscimento della Chiesa di Scientology nel novero delle associazioni riconosciute, ai sensi della legge del 1997. Si sottolinea, infatti, che poiché le comunità religiose tradizionalmente esistono sotto forma di strutture organizzate, l'art. 9 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11 della Convenzione, che tutela la vita associativa contro le interferenze ingiustificate dello Stato.

Visto in questa prospettiva, il diritto dei credenti alla libertà religiosa, che include il diritto di manifestare la propria religione in comunità con gli altri, comprende l'aspettativa che i credenti saranno autorizzati ad associarsi liberamente, senza l'arbitrio dell'intervento statale. Infatti, l'esistenza autonoma delle comunità religiose è indispensabile per il pluralismo in una società democratica ed è quindi una questione al centro della tutela ex

art. 9. Il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato, come definito nella giurisprudenza della Corte, è dunque incompatibile con qualsiasi potere da parte dello stesso di valutare la legittimità delle credenze religiose.

Si evidenzia, inoltre, ed è questo l'aspetto più importante ed innovativo di tali dispositivi europei, la necessità di imporre dei limiti alle valutazioni dei singoli Stati in merito anche alla libertà di associazione. Certamente gli Stati hanno il diritto di accertarsi che gli obiettivi e le attività di un gruppo siano conformi alle norme stabilite dalla legislazione, ma devono farlo in modo compatibile con i loro obblighi, derivanti dalla Convenzione e soggetti a revisione da parte delle istituzioni della Convenzione stessa. Le limitazioni previste dalle autorità russe in tale ambito sono particolarmente odiose e vessatorie perché non rispettano tre principi fondamentali: la salvaguardia della libertà di religione e convinzione; la competenza limitata dello Stato in tale ambito; infine, il rispetto dell'autodefinizione della comunità religiosa.

Una risoluzione della Corte Suprema della Federazione Russa nel 2015 ha stabilito che la Russia potrebbe disapplicare una decisione della Corte di giustizia europea se ciò dovesse comportare una violazione dei principi e delle norme fondamentali della Costituzione interna. Questa risoluzione è stata successivamente trasformata in una legge federale e nell'anno successivo, il 2016, per la prima volta è stata applicata. È evidente il pericolo estremo di queste affermazioni, che contestano il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali con caratteristiche di neutralità e imparzialità, oltre la sua caratteristica di essere *super partes*²¹.

Se le norme interne assumono riflessi anche in ambito europeo è, dunque, particolarmente interessante un ripensamento della recente declinazione russa della libertà religiosa. Alle norme sulla stessa, agli interventi giurisprudenziali contro Scientology (ma anche contro i Testimoni di Geova) si somma anche la legge anti-terrorismo approvata nel 2016²², che ha fortemente aggravato la situazione delle Chiese cristiane non ortodosse e

²¹ Cfr. Resolution of the Supreme Court of the Russian Federation no. 21 of 14 July 2015. Federal Law no. 7- FKZ of 14 dec. 2015; il giudizio della Corte Europea non accettato è *Anchugov and Gladkov v. Russia*.

²² Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Yarovaya_law.

delle altre fedi. In essa, infatti, si è proibita qualsiasi attività pastorale o missionaria per chi possiede solo un visto turistico, per le organizzazioni non registrate, per le fondazioni che non abbiano uno scopo immediatamente religioso. Inoltre, si è vietata l'attività di propaganda (catechesi, formazione, celebrazioni liturgiche) svolta in appartamenti privati. Gli ortodossi continuano a conservare una posizione di privilegio ma solo nell'ottica della Chiesa-istituzione, funzionale e asservita al potere politico. Per la o.n.g. Human Rights Watch la legge anti terrorismo, la c.d. legge Yarovaya, è "un attacco alla libertà di espressione, libertà di coscienza e diritto alla privacy"²³. Essa è stata definita "incostituzionale" e si teme che tali nuove misure creino la base per la persecuzione di massa dei credenti, come in tempo sovietico.

E' importante ribadire che la creazione di strutture sovranazionali, come quella europea a tutela dei diritti umani fondamentali, non ha rappresentato necessariamente un affievolimento del dogma della sovranità statale ma ha, indubbiamente, comportato un mutamento del concetto di Stato e soprattutto delle dinamiche internazionali. Nell'attuale panorama internazionale non è più corretto riferirsi unicamente ai rapporti tra *Stati* ma tra *ordinamenti* ed è questa l'unica visuale prospettica che consente di comprendere lo sviluppo delle attuali regolamentazioni. Questa nuova, aperta, libertà di coscienza che si impone nelle odierne società democratiche, sembrerebbe, tuttavia, imporre valutazioni più complesse da parte del legislatore che deve, anche, necessariamente, considerare che "da un punto di vista normativo l'integrità della singola persona non può essere garantita se non sono anche tutelati quei contesti di vita intersoggettivamente condivisi in cui la persona (socializzandosi) ha formato la sua identità", fondamentale alla costruzione di un'etica europea di stampo democratico.

²³ Cf. <https://www.hrw.org/news/2017/02/24/briefing-shrinking-space-civil-society-russia>.